

IN BREVE n. 027-2011
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

DISABILI - PERMESSI e FERIE

Con l'interpello n. 21/2011 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Dir.Gen. Attività Ispettiva chiarisce che la fruizione delle ferie non può incidere sul godimento dei permessi dei tre giorni mensili per l'assistenza al disabile in stato di gravità e ogni eventuale riparametrazione in base alle ferie usufruite nel mese è inammissibile.

IN ALLEGATO A PARTE - MIN. LAVORO Interpello n. 21/2011 (documento 148)

DISABILI - ASSISTENZA CON REFERENTE UNICO

Con l'interpello n. 24/2011 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Dir.Gen. Attività Ispettiva, in relazione alle modifiche apportate dal collegato al lavoro (art.24 comma 1 lettera a della legge 183/2010), chiarisce che il soggetto che assiste il disabile deve essere solo uno e si identifica con chi beneficia dei permessi per tutti i mesi di assistenza alla persona in condizioni di necessità, con la sola eccezione, però appositamente espressa, che prevede la possibilità per entrambi i genitori di fruire alternativamente dei permessi utili per l'assistenza al figlio disabile in situazione di gravità.

Art. 24. - Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità

1. All'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. **Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente**»;

IN ALLEGATO A PARTE - MIN. LAVORO Interpello n. 24/2011 (documento 149)

CASSA INTEGRAZIONE e CONGEDO STRAORDINARIO

Poiché il congedo straordinario di due anni è condizionato ad un rapporto di lavoro in atto, se la richiesta viene inoltrata prima che l'azienda abbia disposto la collocazione in cassa integrazione, il

lavoratore se posto successivamente in cig, ha diritto ad usufruire del congedo straordinario.

DEFISCALIZZAZIONE PENSIONI: APPELLO A TREMONTI

Nell'ambito della riforma del sistema fiscale, non andrebbe ignorata la situazione fiscale dei pensionati che sottoposti a un prelievo contributivo a valore corrente dopo pochi anni per un sistema distorto di perequazione delle pensioni hanno assegni di pensione svuotati del loro potere di acquisto in periodi della vita ove, per l'aumentata disabilità connessa all'età e la carenza di strutture sociali, i bisogni economici sono aumentati.

Nella impossibilità economica di una tassazione separata, si propone una defiscalizzazione parziale e graduata in scala crescente in rapporto coll'aumento dell'età dell'assegno di pensione sino ad arrivare alla totale defiscalizzazione dopo l'età massima della cosiddetta speranza di vita.

Studio di Marco Perelli Ercolini per una rivalutazione dell'assegno di pensione

Premesso che

1. per la costituzione della pensione il lavoratore contribuisce con versamenti a valore corrente durante tutta la vita lavorativa
2. l'assegno di pensione per la svalutazione monetaria perde gradualmente, ma inesorabilmente, il suo potere di acquisto (in 10 anni più del 30-35%) divenendo un semplice debito di valuta e non di valore
3. la perequazione automatica annuale, sganciata dalla dinamica salariale dei colleghi in attività di servizio, non è calcolata al 100% e, inoltre, è agganciata ad un paniere di beni di consumo per lo più non pertinente ai bisogni di vita differenti della categoria dei pensionati
4. esistono serie difficoltà economiche degli enti previdenziali per adeguamenti monetari triennali o quinquennali al valore corrente delle pensioni (pur avendo incassato contributi a valore reale)

pertanto, per ridare un maggior potere di acquisto al trattamento di pensione, si propone la sua defiscalizzazione che potrebbe essere così articolata tenendo presente

- i bisogni connessi all'età e inaggravanti coll'aumentare degli anni per una maggior disabilità,
- la quasi totale assenza di strutture sociali pubbliche per i bisogni dell'anziano

tenendo inoltre presente,

- come emerge da alcune elaborazioni effettuate da Nicola Quirino, docente di finanza pubblica all'Accademia della Guardia di Finanza e alla Luiss, per quanto riguarda i redditi dichiarati dalle persone fisiche nel 1993, che i dipendenti pesavano il 56,2%, **i pensionati il 19,7%**, gli imprenditori il 13,2% e i professionisti il 7,6 e che quindici anni dopo, nel 2007, il peso complessivo dei primi due è ulteriormente aumentato: i dipendenti pesano il 51,8%, **i pensionati il 26,8%**, gli imprenditori il 5% e i professionisti il 4,2.
- che sono totalmente, con scarse o nulle le possibilità di detrazioni e le deduzioni sul reddito imponibile di pensione, assoggettati alla scure fiscale e conseguentemente meritevoli di maggior attenzione ad un sgravio fiscale

dunque, tralasciando utopistiche proposte quale la "tassazione separata per ciascun trattamento di pensione ad aliquote sociali" oppure l'introduzione delle detrazioni fisse per pensionati, poco incisiva di fronte alla graduale, ma inesorabile perdita del potere di acquisto dell'assegno di pensione che non trova, per i motivi sopra detti, valida protezione colla perequazione automatica annuale

si propone:

una defiscalizzazione parziale e graduata in scala crescente in rapporto coll'aumento dell'età (quando maggiori sono le spese connesse all'età, per la maggiore disabilità) dell'assegno di pensione sino ad arrivare alla totale defiscalizzazione dopo l'età massima della cosiddetta speranza di vita

e precisamente:

pensione dai 65 ai 70 anni.....assegno di pensione defiscalizzato del 20% imponibile 80%
pensione dai 70 ai 75 anni.....assegno di pensione defiscalizzato del 40% imponibile 60%
pensione dai 75 agli 80 anni.....assegno di pensione defiscalizzato del 60% imponibile 40%
pensione dagli 80 agli 85 anni.....assegno di pensione defiscalizzato dell'80% imponibile 20%
oltre 85 anni.....assegno di pensione totalmente defiscalizzato

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

Associazione Italiana Arbitri

Data di emissione il 18 giugno 2011

Carlo Dapporto

Data di emissione il 25 giugno 2011

FESTIVITA' 17 MARZO - TRATTAMENTO ECONOMICO e NORMATIVO

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 25 del 17 giugno 2011, ha risposto circa il trattamento economico e normativo per la giornata del 17 marzo 2011 quale festa nazionale per il 150° anniversario dell'Unità di Italia ai quesiti:

- assenza non retribuita e, ove lavorata, remunerata con l'ordinaria retribuzione,
- giorno festivo, dando luogo, nell'ipotesi in cui venga svolta l'attività lavorativa, alle maggiorazioni economiche previste dal CCNL applicato oltre alla retribuzione aggiuntiva,
- ad un giorno di riposo compensativo.

RISPOSTA

"...Il Legislatore ha pertanto istituito, solo per quest'anno, una nuova festività nazionale il cui trattamento economico è legato a quello previsto per la giornata del 4 novembre ovvero, alla luce delle modifiche introdotte con legge di conversione n. 47/2011, a quello relativo ad una delle altre festività soppresse di cui alla L. n. 54/1977.

Muovendo da un'interpretazione letterale dell'articolato normativo, emerge chiaramente che né il Decreto istitutivo né la successiva Legge di conversione contengono alcuna indicazione circa il trattamento da riservare ai lavoratori.

In particolare, non essendovi alcun richiamo all'art. 5, L. n. 260/1949, è possibile ritenere che il Legislatore abbia inteso escludere l'applicazione, alla nuova festività nazionale, del trattamento normalmente spettante, in via ordinaria, per questa tipologia di ricorrenze; nello specifico è stata prevista, infatti, una particolare disciplina basata sul "trasferimento" al 17 marzo del trattamento che i datori di lavoro avrebbero, altrimenti, attribuito in occasione delle festività soppresse.

Atteso che la L. n. 54/1977 si limita a disporre la soppressione di alcune festività religiose e civili, senza fare alcun riferimento a quanto si dovrebbe corrispondere ai lavoratori in occasione di tali ex festività, è necessario far riferimento ai contratti collettivi di settore che regolano, secondo criteri non sempre uniformi, la materia, al fine di individuare il trattamento economico normativo dovuto per la festività del 17 marzo 2011.

A tal proposito, in risposta al quesito avanzato dall'ARIS, si precisa che i contratti collettivi relativi al personale medico e non, sottoscritti dall'associazione istante, non prevedono alcun trattamento aggiuntivo: le disposizioni contenute nel CCNL per il personale non medico della sanità privata (cfr. art. 30) e quelle del CCNL per il personale medico (cfr. art. 18), infatti, prevedono espressamente che, in sostituzione delle festività soppresse, i dipendenti abbiano diritto a quattro giornate di ferie aggiuntive.

Ciò premesso, muovendo dalla ratio esplicitata nella norma che mira ad evitare l'introduzione di "nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica e delle imprese private", appare possibile ritenere che l'istituzione del 17 marzo quale giorno festivo comporti, in via generale, la sostituzione di una delle festività soppresse previste dai contratti collettivi applicati dall'ARIS, con la conseguente riduzione delle ferie da quattro giorni a tre.

Laddove, peraltro, il personale medico e non medico abbia prestato la propria attività lavorativa nella giornata festiva del 17 marzo 2011, si può ritenere che il trattamento economico e normativo da applicare andrà a coincidere con la retribuzione prevista dal contratto collettivo applicato in azienda per le altre festività lavorate.

Con riferimento, invece, all'istanza avanzata da Confindustria, in linea con le precedenti considerazioni e, dunque, coerentemente con la finalità espressamente individuata dalla norma, appare opportuno interpretare la disposizione in oggetto, come modificata dalla L. n. 47/2011, nel senso di permettere al singolo datore di lavoro di scegliere, per la giornata del 17 marzo 2011, il trattamento che risulti meno oneroso per l'impresa, prendendo in considerazione, in via alternativa, il 4 novembre o altra festività soppressa.

A sostegno di tale soluzione interpretativa, peraltro, si sottolinea che lo stesso tenore letterale della disposizione pone in un vero e proprio rapporto di alternatività, la giornata del 4 novembre con le altre ex festività, al fine di "compensare"

gli oneri derivanti dall'introduzione della festa nazionale: è, infatti, espressamente previsto che, per il giorno 17 marzo, devono applicarsi gli effetti economici e giuridici previsti "per la festività soppressa del 4 novembre o per una delle altre festività tuttora sopresse".

Per le ragioni sin qui esposte, in coerenza con la ratio legis enunciata nella norma, appare possibile affermare che, al fine dell'individuazione del trattamento economico - normativo da erogare ai lavoratori in occasione della festività nazionale del 17 marzo 2011, il singolo datore di lavoro può scegliere come riferimento, sia la giornata del 4 novembre sia, in via alternativa, una qualsiasi delle altre festività tuttora sopresse ai sensi della L. n. 54/1977."

IN ALLEGATO A PARTE - MIN. LAVORO Interpello n. 25/2011 (documento 150)

CONGEDO STRAORDINARIO e TFR

Col messaggio n.13013 del 17 giugno 2011 l'INPS chiarisce dubbi circa TFR e congedo straordinario ex art.42 comma 5 del DLgs 151/2001. In particolare ribatte che il congedo straordinario non è valutabile ai fini del TFR e del trattamento di fine servizio (indennità premio di servizio ed indennità di buonuscita), mentre è computabile ai fini dell'anzianità di servizio. Infatti durante il periodo di congedo straordinario il lavoratore non ha retribuzione utile ai fini del TFR.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n.13013 del 17.06./2011 (documento 151)

AG. ENTRATE - RISPOSTE A QUESITI

Con la circolare 28E vengono date risposte dall'Agenzia delle Entrate a quesiti in occasione di incontri con la stampa specializzata.

IN ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE Circ. 28 del 20.06.2011 (documento 152)

LAVORI USURANTI - LA CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL LAVORO

Con riferimento all'accesso anticipato al pensionamento in favore degli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, il Ministero del lavoro con la circolare n. 15 del 20 giugno 2011 fornisce le prime indicazioni circa gli obblighi di comunicazione di svolgimento di un processo produttivo in serie caratterizzato dalla "linea catena" e di esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, così come previsto dall'art. 5, co. 1 e 2, D.Lgs. n. 67/2011.

**IN ALLEGATO A PARTE - MIN. LAVORO Circ. 15 del 20.06.2011 (documento 153)
Allegato D.Lgs. 67/2011 (documento 154)**

PENSANDO ALLA PENSIONE - Spigolature

- Il sistema previdenziale tiene, ma il vero problema sono gli assegni di pensione troppo poveri: la sostenibilità delle Casse va a scapito dell'adequatezza della pensione!
- Riforma della riforma...niente di certo nelle riforme che possono subito essere riformate: l'elevazione dell'età pensionabile agganciato alle speranze di vita che doveva decorrere dal

2015 potrebbe decorrere invece dal 2013...ottenuto il sì al provvedimento, ora si va all'anticipo....

DALLA CASSAZIONE

Responsabile anche l'infermiere

Dopo l'operazione il paziente muore: responsabile l'infermiere che non avvisa in tempo il medico.

Non può escludersi l'omicidio colposo: l'infermiere non può ignorare le richieste dei parenti del degente.

Corte di Cassazione sezione IV penale - sentenza n. 24573 del 20 giugno 2011

Fondi previdenziali integrativi e fisco

Fondi previdenziali integrativi: sulla liquidazione del rendimento maturato prima del 2000 la ritenuta è del 12,50%. A decorrere dal 1 gennaio 2001 sugli importi maturati invece tassazione separata ordinaria.

Corte di Cassazione sezioni unite civili sentenza n. 13642 del 22 giugno 2011

FEDERALISMO FISCALE

Iniziamo bene: più tasse col federalismo.

In pochi giorni 20 province hanno subito aumentato del massimo consentito l'aliquota dell'imposta sulla RC auto. Nessuna l'ha diminuita.

PENSIONI D'ORO (PATACCA)

Nonostante la raccomandazione della Corte costituzionale che il blocco della perequazione automatica debba essere solo una "una tantum", già corre voce di possibili interventi di solidarietà con tagli alle pensioni cosiddette d'oro (oro patacca) cioè quelle che superano al lordo le 8 volte il minimo INPS, per dare un po' di sollievo alle pensioni basse **ma perché non tagliamo i vitalizi dei nostri politici ?**